

**REGOLAMENTO NAZIONALE AGeSC**  
(approvato dal Congresso Nazionale a Tivoli il 21 marzo 2015)

**CAPO I -- ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE**

**Art. 1 - Modalità d'iscrizione all'AGeSC**

- 1a) L'iscrizione all'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) ha durata annuale e deve essere effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento nazionali ed il versamento della quota associativa.
- 1b) L'iscrizione all'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) può essere sottoscritta, seguendo le modalità indicate, anche on line sul sito nazionale e su quelli locali, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.
- 1c) L'iscrizione effettuata entro il 31 dicembre ha efficacia per l'anno sociale iniziato nello stesso anno solare in cui viene effettuata; oltre la sopra indicata data del 31 dicembre, l'iscrizione non viene conteggiata ai fini delle elezioni delle rappresentanze interne.
- 1d) L'iscrizione effettuata dopo il 31 marzo ha valore per l'anno sociale successivo.
- 1e) A tutti i soci viene consegnata la tessera associativa nazionale.

**Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC**

- 2a) L'accettazione dello Statuto, richiesta dallo Statuto nazionale, è effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal Consiglio Nazionale, presso la scuola cattolica o il centro di formazione professionale di ispirazione cristiana frequentati da uno dei figli.
- 2b) Ove nessun figlio abbia mai frequentato scuole cattoliche o centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, oppure ove ci si sia trasferiti in Comune diverso da quello nel quale il figlio aveva frequentato, la dichiarazione può essere sottoscritta presso una qualsiasi scuola cattolica o centro di formazione professionale di ispirazione cristiana della provincia di residenza, ove sia presente, o anche direttamente presso il comitato provinciale e regionale.

**Art. 3 - Versamento della quota associativa**

- 3a) Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2 del Regolamento, deve essere effettuato il versamento della quota associativa nella misura indicata dal Consiglio Nazionale e, in caso di variazione rispetto all'anno sociale precedente, comunicata entro il 31 marzo di ogni anno a tutti i livelli associativi. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di demandare a ciascuna Assemblea regionale e provinciale la determinazione delle rispettive quote parti.
- 3b) Ciascun Comitato di Istituto deve trasmettere al Comitato della provincia cui il Comitato appartenga, insieme alle copie delle dichiarazioni di

accettazione sottoscritte dai soci, detratta la parte di sua spettanza, entro il 15 gennaio le quote raccolte entro il 31 dicembre ed entro il 15 aprile le quote raccolte entro il 31 marzo. Il Comitato Provinciale provvede a trasmettere le quote di spettanza dei livelli regionale e nazionale entro il 31 gennaio ed il 30 aprile. Le quote incassate per le iscrizioni effettuate successivamente al 31 marzo devono essere trasmesse entro il 15 settembre al Comitato Provinciale e, da questo, ai livelli regionale e nazionale, entro il 30 settembre.

- 3c) In caso di mancata osservanza dei suddetti termini, o di parziale versamento delle somme acquisite, il Comitato Esecutivo Nazionale provvede ai sensi dello Statuto, anche nell'interesse dei livelli regionali.
- 3d) Ove i versamenti siano effettuati a mezzo dei servizi bancario o postale, si tiene conto della data di trasmissione: dei versamenti deve essere data tempestiva comunicazione all'organo destinatario.

#### **Art. 4 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti**

- 4a) Negli organi direttivi di istituto è garantita la partecipazione di un rappresentante dell'ente gestore dell'istituto.
- 4b) Alle riunioni degli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali possono essere invitati i rappresentanti delle federazioni degli enti gestori di scuola cattolica e di formazione professionale di ispirazione cristiana, su delibera degli organi medesimi.

#### **Art. 5 - Esperti**

Alle riunioni degli organi associativi, su richiesta della maggioranza dei componenti, possono essere invitati, per singoli argomenti, esperti i quali partecipano solo alla discussione.

#### **Art. 6 - Convenzioni Nazionali**

Possono essere cooptati, su delibera del Consiglio Nazionale, in base a convenzioni nazionali, rappresentanti di altre associazioni; in tal caso la cooptazione ha efficacia per tutto il periodo di durata della convenzione e, ove la convenzione ne preveda la possibilità, consente al membro cooptato di partecipare alle votazioni. I membri cooptati con diritto di voto non possono essere in numero superiore ad uno per ogni associazione convenzionata e non possono complessivamente superare il limite di 1/3 dei componenti effettivi dell'organo di cui facciano parte.

### **CAPO II -- RAPPRESENTANZE INTERNE**

#### **Art. 7 - Organi provinciali**

- 7a) Il numero dei delegati dei soci di ogni Istituto alla Assemblea provinciale è stabilito sulla base delle quote associative regolarmente versate per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote versate l'anno sociale precedente.

- 7b) Il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente e Vice-presidente provinciali, è composto da almeno quattro delegati provenienti, possibilmente, da istituti diversi, di cui almeno uno dalla formazione professionale, dove essa sia presente. Qualsiasi componente della assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Provinciale ed a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.
- 7c) Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 7d) La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla assemblea provinciale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da istituti diversi da quello di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.
- 7e) I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi provinciali devono essere trasmessi per conoscenza ai livelli regionali e nazionali entro 15 giorni dall'elezione.

## **Art. 8 - Organi regionali**

- 8a) Il numero dei delegati eletti di ogni provincia all'Assemblea Regionale è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote dell'anno sociale precedente.
- 8b) Il Comitato Regionale, oltre che dal Presidente e Vice-presidente regionali, è composto da almeno tre delegati provenienti, possibilmente, da province diverse.
- 8c) Qualsiasi componente della assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Regionale ed a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.
- 8d) Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 8e) La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla Assemblea regionale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da Province diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.

8e) I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi regionali devono essere trasmessi per conoscenza al livello nazionale e ai propri Comitati Provinciali entro 15 giorni.

### **CAPO III - ORGANI NAZIONALI**

#### **Art. 9 - Organi nazionali**

- 9a) Il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni provincia è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre valgono le quote dell'anno scolastico precedente.
- 9b) Ogni Provincia, con almeno 30 soci iscritti e fino a 500, ha diritto al Presidente e a due delegati al Congresso; da 501 soci ogni 500 ulteriori iscritti viene riconosciuto un altro delegato al Congresso.
- 9c) Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe.
- 9d) Il programma unitario allegato alla proposta di candidatura del Presidente e Vicepresidente deve contenere altresì le linee politiche e programmatiche dell'associazione e le proposte operative relative agli uffici di livello nazionale.
- 9e) Le candidature a componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, corredate dai profili professionali dei candidati, sono presentate alla Segreteria nazionale almeno da un Comitato Provinciale e/o Regionale entro il termine di 30 giorni prima della data di inizio del Congresso. Resta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature in sede congressuale da almeno 30 componenti del Congresso, escluso che per gli incarichi di Presidente e Vicepresidente. Le elezioni vengono effettuate con le modalità stabilite dal regolamento del Congresso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.
- 9f) Ove nessuna candidatura all'incarico di Presidente venga proposta tempestivamente, ovvero ove quelle presentate non raggiungano la maggioranza prevista dal Regolamento del Congresso per la elezione, ulteriori candidature possono essere presentate direttamente al Congresso da qualsiasi suo componente. In caso di ulteriori votazioni inutili, si applica quanto disposto dallo Statuto. La elezione, ove avvenga, resta valida per il periodo mancante al completamento del triennio.

#### **Art. 10 - Il Segretario**

Il Segretario nazionale organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere di tutti gli organi associativi nazionali, curandone la conservazione nei registri, cura l'archivio dell'Associazione, adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dal Regolamento.

#### **Art. 11 - Il Tesoriere**

- 11a) Il Tesoriere nazionale custodisce i libri contabili della Associazione ed è tenuto a mostrarli a semplice richiesta al Presidente Nazionale ed al Collegio Sindacale.
- 11b) Effettua accrediti di somme di denaro dietro autorizzazione del Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, rispondendo del proprio operato.
- 11c) Predispone sia il bilancio consuntivo annuale, presentandolo al Collegio Sindacale con i documenti giustificativi di spese entro il 31 gennaio di ogni anno, che quello preventivo; detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Nazionale.

#### **Art. 12 - Responsabile ufficio stampa nazionale**

Il Responsabile dell'ufficio stampa promuove l'immagine dell'Associazione attraverso i mass media, cura la redazione, edizione e distribuzione degli strumenti nazionali dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Responsabile dell'ufficio relazioni estere**

L'addetto ai rapporti internazionali è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di Organismi od Associazioni a carattere internazionale.

#### **Art. 14 - Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale**

L'addetto ai rapporti della formazione professionale è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di Organismi od Associazioni connessi alla formazione professionale.

#### **Art. 15 - Direttive**

Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dell'ufficio stampa, il Responsabile dell'ufficio relazioni estere e il Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, operano nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e/o del Presidente.

#### **Art. 16 - Organi di controllo: il Collegio Sindacale**

- 16a) Il Collegio Sindacale svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti <sup>29</sup> effettivi. Il Presidente del collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.
- 16b) Il collegio non può assumere decisioni ove non siano presenti tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi ed un supplente.  
A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso. I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età.
- 16c) Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e comunica le proprie decisioni, di volta in volta, al Presidente Nazionale. È tenuto inoltre a riunirsi ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o quando lo ritenga necessario il suo Presidente.
- 16d) Il Presidente del collegio, o un componente dal medesimo delegato per iscritto, interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale e a quelle del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 17 - Organi di garanzia: il Collegio Probiviri**

- 17a) Il Collegio Probiviri svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.
- 17b) Il collegio non può assumere decisioni ove non siano presenti tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi ed un supplente.  
A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso.  
I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età. Per le controversie relative alla interpretazione dello Statuto e del Regolamento hanno diritto di voto sia i componenti effettivi che i supplenti.
- 17c) Il collegio prende in esame i ricorsi, salvo gravi motivi, entro tre mesi dalla loro proposizione; le sue decisioni devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio.

### **Art. 18 - Incompatibilità**

Nel caso si verificano le incompatibilità per l'elezione a presidente di più di un livello associativo, previste dallo Statuto, l'eletto entro 30 giorni dall'avvenuta elezione deve optare per uno degli incarichi associativi. Ove non provveda decade da quello per il quale è stato eletto successivamente.

## **CAPO IV -- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

### **Art. 19 - Autorizzazioni**

- 19a) Tutte le spese devono essere preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo. Esse sono effettuate dal Tesoriere mediante pagamento a mezzo prelievo, bonifico o assegno di c/c intestato all'AGeSC e tratto sull'istituto bancario scelto, su indicazione del Tesoriere, dal Comitato Esecutivo.
- 19b) In caso di urgenza e per importi non superiori a Euro 1.000,00, sono consentite spese autorizzate dal Presidente, il quale le sottoporrà a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. L'importo del presente comma può essere modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale sentito il Collegio Sindacale.

### **Art. 20 - Documentazione**

Tutte le spese devono essere idoneamente documentate.

### **Art. 21 - Spese degli organi associativi**

Le spese sostenute dai componenti del Congresso, per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello di appartenenza. Sono, invece, a carico del livello nazionale le spese sostenute dai componenti del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e analogamente ogni altra spesa degli organi associativi nazionali.

### **Art. 22 - Fondi spese**

- 22a) Il Consiglio Nazionale determina annualmente, ove lo ritenga opportuno, l'accredito di un fondo spese a favore degli organi

associativi e per gli uffici nazionali. Tali organi ed uffici sono tenuti ad istituire apposita contabilità ed a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, rendiconto con i documenti giustificativi al Tesoriere.

- 22b) Il Consiglio Nazionale, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare annualmente al Presidente Nazionale un fondo spese. Per la gestione di tale fondo il Presidente deve presentare, al termine dell'anno sociale, apposita relazione di utilizzo.

#### **Art. 23 - Rimborso spese chilometrico**

23a) Per trasferte autorizzate nell'ambito del territorio nazionale, effettuato con mezzo proprio, va concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari ad 1/5 del costo della benzina verde per i primi 500 chilometri (oltre i 500 km il rimborso sarà effettuato solo in caso di car-pooling o su autorizzazione del Presidente nazionale), oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati.

23b) Per ricevere il rimborso spese chilometrico è necessario allegare alla richiesta tutti i documenti giustificativi e una dichiarazione sottoscritta del percorso effettuato, delle distanze e, nel caso di car-pooling, del nominativo dei soci ospiti.

#### **Art. 24 - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale**

24a) Le spese per la gestione amministrativa di convegni e di manifestazioni, nonché per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso, devono essere oggetto di bilancio di previsione; entro i limiti di tale bilancio, è consentito al Presidente emettere autorizzazioni di spesa anche oltre i limiti di cui all'art. 19b del presente regolamento.

24b) Il conto consuntivo delle spese, corredato da idonea documentazione, è trasmesso al Tesoriere che lo inserisce nel rendiconto annuo.

#### **Art. 25 - Spese irregolari**

Quando il Tesoriere o il Collegio Sindacale riscontri una irregolarità di autorizzazione o di documentazione, invita per iscritto chi abbia effettuato le spese a provvedere alla regolarizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza di tanto, il Presidente provvede al recupero, anche in forma coattiva.

### **CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 26 - Modifiche del Regolamento**

26a) Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Congresso Nazionale.

26b) Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi organo associativo e, approvate dal Consiglio Nazionale, sono iscritte all'ordine del giorno del Congresso immediatamente successivo.